Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 novembre 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. **552.**

Dichiarazione di pubblica utilità per alcuni immobili da costruirsi dall'Aeronautica militare in comune di Pozzuoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, che estende anche alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato e degli enti pubblici, le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla determinazione delle indennità di esproprio;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, sulla accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi dall'Aeronautica militare nel comune di Pozzuoli (Napoli), sono dichiarate di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio dei beni immobili occorrenti che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà proceduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine, entro il quale le espropriazioni ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito, rispettivamente, in anni due e anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1979

PERTINI

RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1979
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. 553.

Dichiarazione di pubblica utilità per alcuni immobili da costruirsi dalla Marina militare in comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 13 della legge organica 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, che estende anche alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla determinazione delle indennità di esproprio;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, sulla esecuzione di opere pubbliche;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Castelvolturno, località Torre Volturno, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito, rispettivamente, in anni sette e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere iniziate e portate a compimento è stabilito in anni tre e anni dieci, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1979

PERTINI

RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1979
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. 554.

Dichiarazione di pubblica utilità per alcuni immobili da costruirsi dall'Aeronautica militare in comune di Borgo Piave.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, che estende alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla determinazione delle indennità di esproprio;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1: « Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche »;

Accertato che, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 76 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, in data 21 giugno 1978 è stata emanata dalla competente autorità militare territoriale l'ordinanza per l'occupazione d'urgenza dei terreni all'uopo necessari;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da realizzarsi dall'Aeronautica militare nel comune di Borgo Piave (Latina) sono dichiarate di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno avere inizio e compiersi è stabilito in anni tre e anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale i lavori dovranno avere inizio e compiersi è stabilito in anni tre e cinque dalla data dell'ordinanza di occupazione d'urgenza dei terreni espropriandi, emanata in data 21 giugno 1978, ai sensi dell'art. 76 della legge n. 2359 del 25 giugno 1865.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1979

PERTINI

RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1979
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. 555.

Autorizzazione al Centro internazionale di studi di architettura « A. Palladio », in Vicenza, ad accettare una donazione.

N. 555. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, il Centro internazionale di studi di architettura « A. Palladio », in Vicenza, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal marchese Giuseppe Roi con atto notarile 9 gennaio 1978, n. 44546 di repertorio, a rogito dott. cav. Mario Velo, notaio in Vicenza, consistente in una villa di novanta vani situata in un parco di circa sei ettari, destinata a fornire il Centro di una attrezzatura adeguata ad accogliere gli studiosi italiani e stranieri in occasione di seminari, di convegni e di quanto rientri nelle attuali finalità del Centro.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1979
Registro n. 16 *Beni culturali, foglio n.* 171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. 556.

Pareggiamento della scuola di clarinetto istituita presso l'istituto musicale pareggiato « G. Verdi » di Ravenna.

N. 556. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la scuola di clarinetto istituita presso l'istituto musicale pareggiato « G. Verdi » di Ravenna, gestito dal comune di Ravenna, viene pareggiata, a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, ai conservatori di musica statali.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1979
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. 557.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di studi romani, in Roma.

N. 557. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto di studi romani, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1979
Registro n. 16 *Beni culturali, foglio n.* 172

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tetravu », nella confezione 6 capsule da mg 250, della relativa serie 8 e 16 capsule da mg 400, della relativa categoria flacone da mg 250 + fiala solvente da 3 cc e della relativa serie di categoria flacone da mg 500 + fiala solvente da 3 cc, della ditta C.I.F.A., in Torino. (Decreto di revoca n. 5706/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 13 dicembre 1960, 25 maggio 1962, 24 ottobre 1961 e 20 novembre 1967, con i quali vennero registrati rispettivamente ai numeri 18221, 18221/1, 18221/A e 18221/A-1, la specialità medicinale denominata « Tetravu », nella confezione 6 capsule da mg 250, la relativa serie da 8 e 16 capsule da mg 400, e la relativa categoria, flacone da mg 250 + fiala solvente da 3 cc, e la relativa serie di categoria flacone da mg 500 + fiala solvente da 3 cc, a nome della ditta C.I.F.A., con sede in Torino, via Cervino, 68, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche per la specialità medicinale indicata in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tetravu », nella confezione da 6 capsule da mg 250, la relativa serie da 8 e 16 capsule da mg 400, e la relativa categoria, flacone da mg 250 + fiala solvente da 3 cc e la relativa serie di categoria flacone da mg 500 + fiala solvente da 3 cc, registrata ai numeri 18221, 18221/1, 18221/A e 18221/A-1 in data 13 dicembre 1960, 25 maggio 1962, 24 ottobre 1961 e 20 novembre 1967, a nome della ditta C.I.F.A., con sede in Torino, via Cervino, 68.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8599)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedipral » compresse, nella confezione da 10 compresse, della ditta Laboratori farmaceutici A. De Borck S.p.a., in Carrara Avenza. (Decreto di revoca n. 5708/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 4 giugno 1952 e 9 aprile 1953, con i quali venne registrata al n. 6532 la specialità medicinale denominata « Sedipral », nella preparazione 10 compresse, a nome della S.p.a. Laboratori farmaceutici A. De Borck, con sede in Carrara Avenza (Massa Carrara), via Provinciale, 155, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedipral », nella preparazione 10 compresse, registrata al n. 6532 in data 4 giugno 1952 e 9 aprile 1953, a nome della S.p.a. Laboratori farmaceutici A. De Borck, con sede in Carrara Avenza (Massa Carrara), via Provinciale, 155.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8559)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Gruppo Lepetit S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4550 in data 24 febbraio 1969 la ditta Gruppo Lepetit S.p.a. (codice fiscale n. 00795960152), con sede in Milano, via Durando n. 38, fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Durando n. 38, specialità medicinali chimiche, prodotti galenici, prodotti chimici usati in medicina e specialità medicinali biologiche purché registrate;

Vista la lettera in data 9 luglio 1979, con la quale la ditta Gruppo Lepetit S.p.a. dichiara di rinunciare alla citata autorizzazione;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Gruppo Lepetit S.p.a. (codice fiscale n. 00795960152) l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, prodotti galenici, prodotti chimici usati in medicina e specialità medicinali biologiche purché registrate, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Durando n. 38, concessa con decreto ministeriale n. 4550 del 24 febbraio 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9271)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Farnar laboratori biochimici S.p.a., in Napoli.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5725 in data 8 luglio 1978 la ditta Farnar laboratori biochimici S.p.a. (partita IVA 01343000632) fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Gaetano Quagliariello, 27, preparati galenici, specialità medicinali chimiche e specialità medicinali biologiche;

Vista la lettera in data 27 gennaio 1979 del comando carabinieri NAS nella quale è affermato che l'officina citata è stata chiusa e tutti i macchinari e le attrezzature sono stati trasportati in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Farnar laboratori biochimici S.p.a. (partita IVA 01343000632) l'autorizzazione a produrre preparati galenici, specialità medicinali chimiche e specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Gaetano Quagliariello, 27, concessa con decreto ministeriale n. 5725 in data 8 luglio 1978.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9272)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1979.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Gorizia;

Vista la nota n. 3726 del 23 luglio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Gorizia fa presente la necessità di nominare, quale presidente della citata commissione, l'avv. Bruno Furlani, attuale direttore reggente dell'ufficio medesimo, in sostituzione del dottor Edoardo Terenzio, collocato a riposo;

Decreta:

L'avv. Bruno Furlani è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Gorizia, in sostituzione del dott. Edoardo Terenzio, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9356)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1979.

Revoca del decreto ministeriale 10 aprile 1979 di incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cibas Lombardi S.a.s., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1979, di incameramento della cauzione a suo tempo prestata, ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, dalla ditta Cibas Lombardi S.a.s. di Milano a fronte delle importazioni di cui ai seguenti benestare bancari:

mod. *B* Import n. 5853189 di Ptas. 194.520;
mod. *B* Import n. 5853160 di Ptas. 194.519;

Considerato che il controvalore in lire dei pagamenti anticipati sopra indicati è inferiore a Lit. 10.000.000 e che, pertanto, non sussiste l'obbligo delle garanzie previste dalla legge 20 luglio 1952, n. 1126;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 10 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1979, è revocato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla liberazione della cauzione prestata dalla Cibas Lombardi S.a.s. di Milano, nella misura del 5 % di Ptas. 389.039.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(8869)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimento in Assemini e località Macchiareddu Grogastu.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimento di Assemini e località Macchiareddu Grogastu;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1978, 1° settembre 1978, 17 novembre 1978, 8 febbraio 1979, 3 aprile 1979 e 3 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 24 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimento di Assemini e località Macchiareddu Grogastu, è prolungata al 23 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9342)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texarco, con sede e stabilimento in Arconate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Texarco, con sede e stabilimento in Arconate (Milano);

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 27 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texarco, con sede e stabilimento in Arconate (Milano), è prolungata al 25 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9343)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici, in Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978, 12 febbraio 1979, 6 aprile 1979, e 3 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9344)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1978, 12 settembre 1978, 2 gennaio 1979, 27 aprile 1979 e 13 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli) è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9355)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento in Ormea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 2 dicembre 1978, 5 marzo 1979 e 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 febbraio 1978 al 5 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo), è prolungata al 4 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9352)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac - Refrattari argille e caolini, stabilimento in Genova-Bolzaneto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Sanac - Refrettari argille e caolini, stabilimento di Genova-Bolzaneto;

Visti i decreti ministeriali 17 agosto 1978, 23 febbraio 1979 e 9 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac - Refrattari argille e caolini, stabilimento di Genova-Bolzaneto, è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9354)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A., in Verrès.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.M.V.A. di Verrès;

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 10 febbraio 1979, 28 aprile 1979 e 30 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A. di Verrès, è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale d'efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nell'intero territorio della Valle d'Aosta

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9347)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia);

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1979, 2 luglio 1979 e 21 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia), è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9353)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501 ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

Metallotecnica S.p.a. metalmeccanica;
Stabilimento Alsar S.p.a., settore metallurgico;
Ammi sarda S.p.a., settore piombo e zinco;
Euroallumina S.p.a., produzione alluminio;
Consal S.p.a., lavorazione alluminio;
Officine F.lli Medda, settore metalmeccanico - asse mediano viario - asse viario di scorrimento esterno 1° lotto - infrastrutture elettriche per l'alimentazione del nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente - alimentazione elettrica dello stabilimento Euroalluminio - opere portuali e marittime del genio civile, sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 12 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979 e 8 maggio 1979, di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prolungare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9340)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, stabilimento in Torino ed Este.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, sede di Milano e stabilimento di Torino ed Este (Padova);

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 18 dicembre 1978, 31 marzo 1979, 2 aprile 1979, 21 agosto 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, stabilimento di Torino ed Este, è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9348)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968. n. 1115. in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1976, 29 maggio 1976, 23 luglio 1976, 21 ottobre 1976, 12 gennaio 1977, 7 aprile 1977, 9 luglio 1977, 21 settembre 1977, 3 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 20 luglio 1978, 10 ottobre 1978, 20 gennaio 1979, 10 maggio 1979 e 7 agosto 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9351)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica D'Agostino & C., con sede in Salerno e stabilimento in Salerno, località Brignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica D'Agostino & C., con sede in Salerno e stabilimento in Salerno, località Brignano;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978, 27 marzo 1979 e 26 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica D'Agostino & C., con sede in Salerno e stabilimento in Salerno, località Brignano, è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9350)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1979.

Protezione temporanea dei marchi esposti nella « XLVI Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLVI Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo », che avrà luogo a Milano dal 17 al 25 novembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(9226)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1979.

Protezione temporanea dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento - Simei », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento - Simei », che avrà luogo a Milano dal 15 al 21 novembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(9225)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1979.

Protezione temporanea dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mac '79 - XIX Mostra internazionale delle apparecchiature chimiche e per analisi, ricerca e controlli », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mac '79 - XIX Mostra internazionale delle apparecchiature chimiche e per analisi, ricerca e controlli », che avrà luogo a Milano dal 29 novembre al 4 dicembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(9228)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità del terremoto verificatosi nel settembre 1979 nella regione Umbria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Umbria, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Umbria provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Perugia e Terni - terremoto del 19, 20 settembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9417)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 30 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834,55	834,55	834,45	834,55	834,50	834,55	834,45	834,55	834,55	834,55
Dollaro canadese	705,80	705,80	705,50	705,80	705,50	705,80	705,50	705,80	705,80	705,80
Marco germanico	461,11	461,11	461 —	461,11	460,75	461,11	460,95	461,11	461,11	461,10
Fiorino olandese	416,08	416,08	414,60	416,08	415,10	416,08	415,45	416,08	416,08	416,10
Franco belga	28,586	28,586	28,59	28,586	28,57	28,58	28,566	28,586	28,586	28,55
Franco francese	197 —	197 —	197,10	197 —	196,95	197 —	197,05	197 —	197 —	197 —
Lira sterlina	1732 —	1732 —	1734 —	1732 —	1732,40	1732 —	1732,50	1732 —	1732 —	1732 —
Lira irlandese	1712 —	1712 —	1710 —	1712 —	1707,80	—	1710 —	1712 —	1712 —	—
Corona danese	156,47	156,47	156,30	156,47	156,20	156,47	156,44	156,47	156,47	156,45
Corona norvegese	166,02	166,02	165,80	166,02	165,85	166,02	166 —	166,02	166,02	166 —
Corona svedese	196,12	196,12	195,70	196,12	195,85	196,12	195,99	196,12	196,12	196,10
Franco svizzero	498,90	498,90	496,90	498,90	497,30	498,90	498 —	498,90	498,90	498,90
Scellino austriaco	64,05	64,05	63,95	64,05	64 —	64,05	64,95	64,05	64,05	64,05
Escudo portoghese	16,37	16,37	16,45	16,37	16,47	16,37	16,47	16,37	16,37	16,37
Peseta spagnola	12,585	12,585	12,60	12,585	12,57	12,58	12,58	12,585	12,585	12,58
Yen giapponese	3,508	3,508	3,52	3,508	3,499	3,50	3,507	3,508	3,508	3,50

Media dei titoli del 30 ottobre 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,275
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,775
» 5,50% » » 1968-83	84,975
» 5,50% » » 1969-84	81,625
» 6% » » 1970-85	80,950
» 6% » » 1971-86	77,825
» 6% » » 1972-87	76,050
» 9% » » 1975-90	82,450
» 9% » » 1976-91	83,275
» 10% » » 1977-92	89,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,050
» » » » 1- 3-1978/80	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,100
» » » » 1- 8-1978/80	100,050
» » » » 1-10-1978/80	100,050
» » » » 1- 3-1979/81	100,050
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 1-1980	99,125
» » Pol. 9% 1- 1-1980	99,300
» » » 10% 1- 1-1981	97,250
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,375
» » Pol. 12% 1- 1-1982	98,150
» » » 12% 1- 4-1982	97,800
» » » 12% 1-10-1983	96,550
» » » 12% 1- 1-1984	96,575
» » » 12% 1- 4-1984	96,500
» » » 12% 1-10-1987	95,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	834,50
Dollaro canadese	705,65
Marco germanico	461,03
Fiorino olandese	415,765
Franco belga	28,576
Franco francese	197,035
Lira sterlina	1732,25
Lira irlandese	1711 —
Corona danese	156,455
Corona norvegese	166,01
Corona svedese	196,055
Franco svizzero	498,45
Scellino austriaco	64 —
Escudo portoghese	16,42
Peseta spagnola	12,582
Yen giapponese	3,507

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina dei vincitori del concorso a trecento posti di notaio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre 1932, n. 1728;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, ed il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;

Visto l'art. 10, prima parte, della legge 30 aprile 1976, n. 197, sostituito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, comma primo;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1977, con il quale fu indetto un concorso per esami a trecento posti di notaio ed altresì i decreti ministeriali 23 dicembre 1977 e 16 marzo 1977 relativi alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1979, con il quale è stata approvata la relativa graduatoria;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

1) Mazzocca Antonio a Ghedi - distretto notarile di Brescia;
2) Farinaro Antonio a Marostica - distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa;
3) Silvestro Paolo a Roma;
4) Caparrelli Piercarlo a Velletri - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
5) Marino Maria Antonietta a Roma;
6) Coppola Bottazzi Alfredo a Bergamo;
7) Saija Silvana a Milano;
8) Torelli Matteo a San Paolo di Civitate - distretto notarile di Lucera;
9) Pesce Flavia a Torino;
10) Castello Luigi a Genova;
11) Valerio Ferruccio a Castagneto Carducci - distretto notarile di Livorno;
12) Criscuolo Alberto a Lecce;
13) De Vincenzo Ciro a Milano;
14) Dello Russo Giuseppe a Latina;
15) Lauro Luigi a Foiano della Chiana - distretto notarile di Arezzo;
16) Corallo Ermanno ad Alassio - distretto notarile di Savona;
17) De Donato Alessandro a Monte San Giovanni Campano distretto notarile di Frosinone;
18) Tintori Antonella a Bagnacavallo - distretto notarile di Ravenna;
19) Perrotta Giancarlo a Roma;
20) Marchionni Enrico a Sant'Agata Feltria - distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino;
21) Poggi Maria Elena a Bologna;
22) Bancalari Giuseppe a Rapallo - distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari;
23) Marcone Francesco a Pomarance - distretto notarile di Pisa;
24) Scali Vincenzo a Crema - distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;
25) Calabrese Aniello a Lavello - distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;
26) Spagnuolo Ferdinando a Roma;
27) Mugione Antonietta a Monza - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
28) Piccardo Liliana a Roma;
29) Dell'Aquila Carla a Torino;
30) Treccani Franco a Soresina - distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;
31) Maienza Nicola a Milano;
32) Bracone Giovanni Battista a Bisenti - distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara;
33) Guardamagna Carlo a Cremona;
34) D'Amore Pellegrino ad Atessa - distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;
35) Amico Nino Italico a Francavilla di Sicilia - distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
36) Amodio Paolo Alberto ad Udine;
37) Panico Maria Rosa a San Remo - distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo;
38) Stella Massimo Gaetano Angelo Maria ad Enna;
39) Vicari Giuseppe ad Alì Terme - distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
40) Rogantini Luigi a Montevarchi - distretto notarile di Arezzo;
41) Caimmi Serena a Roma;
42) Ragazzini Luigi a Sant'Angelo in Vado - distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino;
43) Rizzo Dario a Cammarata - distretto notarile di Agrigento;
44) Golia Silvana a Castel di Sangro - distretti notarili riuniti di Sulmona ed Avezzano;
45) Lops Francesco Paolo a Casacalenda - distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino;
46) Fabro Claudio a Roma;
47) Pocaterra Giovanni a Roma;
48) Squintani Ambrogio a Pizzighettone - distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;
49) Gemini Maria Grazia Silvana a Cutro - distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia;
50) Lella Angelina ad Alvito - distretto notarile di Cassino;
51) Poggia Valeria a Villadossola - distretto notarile di Verbania;
52) Drago Tommaso a Palermo;
53) Soli Franco a San Felice sul Panaro - distretto notarile di Modena;
54) Cinotti Nicola a Roma;
55) Palazzi Trivelli Vittorino a Montecchio Emilia - distretto notarile di Reggio Emilia;
56) Messina Laura Maria Novella Giuseppina a Nicosia - distretti notarili riuniti di Enna e Nicosia;
57) Fossati Franca Paola a Genova;
58) Teti Andrea a Soveria Mannelli - distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia;
59) Romei Luisa a Foligno - distretto notarile di Perugia;
60) Serravezza Pietro ad Abbadia San Salvatore - distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano;
61) Vacca Lavinia a Mesagne - distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi;
62) Margarita Vittorio a Poppi - distretto notarile di Arezzo;
63) Spagnuolo Elisabetta a Roma;
64) Zinzi Angelo a Sant'Apollinare - distretto notarile di Cassino;
65) Lallo Angela a Piombino - distretto notarile di Livorno;
66) Di Rito Paolo a Spinazzola - distretto notarile di Trani;
67) Marsala Rosario a Porto Empedocle - distretto notarile di Agrigento;
68) Fermi Cristina a Milano;
69) Chiliberti Giuseppe a Cerea - distretto notarile di Verona;
70) Falzone Ernesto a Rho - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
71) Canepa Claudio a Genova;
72) Annunziata Ernestina a Roma;
73) Morghen Valeria a Roma;
74) Scirè Risichella Sebastiana a Caltagirone;
75) Mantilero Rosalba a Genova;
76) Papi Marco a Roma;
77) Riggio Giuseppe a Butera - distretto notarile di Caltanissetta;
78) Rossi Maria Cristina a Fanano - distretto notarile di Modena;
79) Novelli Elia a Montebelluna - distretto notarile di Treviso;
80) Leggio Elisa a Saronno - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
81) Barziza Pietro a Castel Goffredo - distretto notarile di Mantova;
82) Piccinetti Antonella a Celano - distretti notarili riuniti di Sulmona ed Avezzano;
83) Alessi Mario a Petralia Sottana - distretto notarile di Termini Imerese;

84) Geraci Giuseppa a Mirabella Imbaccari - distretto notarile di Caltagirone;
85) Lesandrelli Francesco a Milano;
86) Carnevale Ricci Marziano a Castelnuovo Scrivia - distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona;
87) Miano Anna Maria Rita a Rometta - distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
88) Bandini Sergio a Pantelleria - distretti notarili riuniti di Trapani e Marsala;
89) Matarrese Pasquale a Besana in Brianza - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
90) Borrelli Emiddio a Roma;
91) Turturici Lorenzo a Saluzzo - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo;
92) Franciosi Enrico a Rimini - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;
93) Bottaro Francesco a Milano;
94) Ghidoni Paola a Volturara Appula - distretto notarile di Lucera;
95) De Benedittis Marco a Castelmauro - distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino;
96) Marchitelli Pasquale ad Arezzo;
97) Fanti Franca a Pizzoli - distretto notarile di L'Aquila;
98) Mancini Giovanni ad Andorno Micca - distretto notarile di Biella;
99) Pezzi Maria a Mantova;
100) Rizzi Andrea a Bologna;
101) De Camillo Maria Ivana Pasqualina a Carsoli - distretti notarili riuniti di Sulmona ed Avezzano;
102) Arisi Dante Nicola Luigi a Parma;
103) Franco Giuseppe a Milano;
104) Faraone Silvana a Roma;
105) Sola Secondina a Mosso Santa Maria - distretto notarile di Biella;
106) Rinaudo Giovanni a Torino;
107) Caramia Fedele a Santa Maria a Monte - distretto notarile di Pisa;
108) Santomauro Pasquale a Spresiano - distretto notarile di Treviso;
109) Krieg Marzia a Baldichieri d'Asti - distretto notarile di Asti;
110) Nola Gianvincenzo a Roma;
111) Gentile Maria a San Donato Milanese - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
112) Vanacore Diego Ciro a Roma;
113) Bonofiglio Luigi a Potenza Picena - distretti notarili riuniti di Macerata e Camerino;
114) Vitullo Almerindo ad Avezzano - distretti notarili riuniti di Sulmona ed Avezzano;
115) Berardino Leonardo a Lecce ;
116) Bonfanti Corrado a Faenza - distretto notarile di Ravenna;
117) Lombardo Grazia Barbara a Milano;
118) Caiazzo Raffaella a Marina di Gioiosa Ionica - distretto notarile di Locri;
119) Romano Gaetano a Grosseto;
120) Doleatti Rita Maria Caterina a Trasacco - distretti notarili riuniti di Sulmona ed Avezzano;
121) Degli Esposti Alberto a Milano;
122) Di Pasquale Vincenzo a San Pier Niceto - distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
123) Sambataro Elio a Piazza Armerina - distretti notarili riuniti di Enna e Nicosia;
124) Arese Carlo a Barge - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
125) Tiani Sergio a Cesena - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;
126) Prandi Ettore a Pescina - distretti notarili riuniti di Sulmona ed Avezzano;
127) Trojani Carlo Antonio a Roma;
128) Guglielmino Giovanni a Licata - distretto notarile di Agrigento;
129) Lovisetti Paolo a Milano;
130) Sarto Mario a Torino;
131) Guarino Gennaro a Novara;
132) Cioccia Paolo a Corinaldo - distretto notarile di Ancona;
133) Corigliano Filippo a Trevi - distretto notarile di Terni;
134) Astuto Sebastiano a Vercelli - distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;
135) Martellozzo Guido a Padova;
136) Manara Massimo a Roma;
137) Mangiapane Paolo Bruno Maria a Roma;
138) Macchia Nicola ad Irsina - distretto notarile di Matera;
139) Perna Umberto ad Orvinio - distretto notarile di Rieti;
140) Plessi Paolo Mario a Conselice - distretto notarile di Ravenna;
141) Muzj Vincenzo a Castelnuovo Berardenga - distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano;
142) Loriga Vittorio ad Iglesias - distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
143) Mustilli Lodovico a Milano;
144) Di Paola Paolo a Caltabellotta - distretto notarile di Sciacca;
145) Lombardi Armida a Brusasco Cavagnolo - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
146) Calabrese Matteo a Licata - distretto notarile di Agrigento;
147) Di Salvo Zefferino a Torricella Peligna - distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;
148) Valvo Paolo a Treviso;
149) Fauci Domenico a Monteforte d'Alpone - distretto notarile di Verona;
150) Camozzi Stefano a Piacenza;
151) Nosari Peppino a Milano;
152) Vino Giuseppe ad Agazzano - distretto notarile di Piacenza;
153) Richiardi Fiorenzo Angelo a Torino;
154) Sernicola Tommasina a Merano - distretto notarile di Bolzano;
155) De Paola Fernando a Borbona - distretto notarile di Rieti;
156) Gallizia Giuseppe a Milano;
157) Pampuri Maria Celeste a Milano;
158) Brucia Giovanni a Barrafranca - distretti notarili riuniti di Enna e Nicosia;
159) Raponi Vincenzo ad Arcidosso - distretto notarile di Grosseto;
160) Todisco Sergio a San Donato Milanese - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
161) Lanzillotta Maria a Forenza - distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;
162) Giglio Alberto a Trieste;
163) Marrese Gennaro a Sesta Godano - distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa;
164) Orlando Antonio a Collegno - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
165) Gianfelice Maurizio ad Amatrice - distretto notarile di Rieti;
166) Licari Francesca a Legnano - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
167) Sbano Emanuele a Notaresco - distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara;
168) Mauri Gianfrancesco a Legnano - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
169) Madio Nicola a Chiusdino - distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano;
170) Rizzo Giulio a Maniago - distretto notarile di Pordenone;
171) Scarano Giuseppe a Castelbolognese - distretto notarile di Ravenna;
172) Ivaldi Riccardo a Varese - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
173) Ottaviano Michele a Riesi - distretto notarile di Caltanissetta;
174) Faggioni Giulio a Genova;
175) Pascatti Giovanni a Sedegliano - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
176) Du Chaliot Daniela ad Alia - distretto notarile di Termini Imerese;
177) Orzan Guglielmo a Trieste;
178) Chianese Valerio a Pioltello - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
179) Bignami Cesare a Codogno - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
180) Giglio Francesco Antonio Maria a San Demetrio Corone - distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari;
181) Frattasio Antonio a Tarvisio - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
182) Guidugli Umberto a Carpaneto Piacentino - distretto notarile di Piacenza;
183) Scaglia Silvio a Naro - distretto notarile di Agrigento;
184) Sedino Paolo a Santa Maria della Versa - distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera;
185) Palmieri Gabriella Libera a Fontecchio - distretto notarile di L'Aquila;

186) Basile Giovanni a Lipari - distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
187) Cillo Alfredo a Trieste;
188) Porcelli Tommaso a Palermo;
189) Barbieri Giuseppe a Faenza - distretto notarile di Ravenna;
190) Mauro Marcello a Gemona del Friuli - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
191) Mazza Francesco a Cernusco sul Naviglio - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
192) Abruscato Salvatore a Sommatino - distretto notarile di Caltanissetta;
193) Condemi Gianfranco a Nocera Umbra - distretto notarile di Perugia;
194) Ranucci Raffaele ad Ala - distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto;
195) Di Giovanni Salvatore a Mazzarino - distretto notarile di Caltanissetta;
196) Bellecca Giuseppe a Cesena - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;
197) Vico Carlo a Forlì;
198) Salvo Pietro Giorgio a Petralia Soprana - distretto notarile di Termini Imerese;
199) Zanelli Pietro a Forlì;
200) De Amicis Biagio a Stia - distretto notarile di Arezzo;
201) Grimaldi Nicola a Busto Arsizio - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
202) Mancioli Elio a Roccalbegna - distretto notarile di Grosseto;
203) Cherchi Gianni a Senorbì - distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
204) Martini Orlando a Rocca di Mezzo - distretto notarile di L'Aquila;
205) Lombardo Vincenzo a Santa Caterina Villarmosa - distretto notarile di Caltanissetta;
206) Guidobono Cavalchini Claudio a Bollate - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
207) Spedale Vito a Palermo;
208) Romanello Pasquale a Bisignano - distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari;
209) Giardina Giuseppe a Vicenza;
210) Scognamiglio Adriana a Desio - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
211) Valente Vincenzo ad Arcevia - distretto notarile di Ancona;
212) Margiotta Ignazio a Palermo;
213) Novello Alberto a Lungro - distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari;
214) Gurrieri Mario a Novara;
215) Panbianco Maria Alessandra a Cologno Monzese - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
216) Somma Enrico ad Angera - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
217) Morello Maria Daniela a Montemaggiore Belsito - distretto notarile di Termini Imerese;
218) Grosso Vincenzo a Palmi;
219) Franchini Franco a Torino;
220) Corsi Maurizio a Spinea - distretto notarile di Venezia;
221) Capuano Alfredo a San Valentino in Abruzzo Citeriore - distretto notarile di Teramo e Pescara;
222) Silvestroni Vincenzo a Santa Fiora - distretto notarile di Grosseto;
223) Lepre Romano a Tolmezzo - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
224) Squintani Angelo a Lodi - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
225) Ambrosi Giuliana a Fiamignano - distretto notarile di Rieti;
226) Tornabene Benvenuto a Bivona - distretto notarile di Sciacca.

Il Ministro di grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1979
Registro n. 28 Giustizia, foglio n. 292

(9451)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978, registro n. 17, foglio n. 52, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1979, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1978, citato nelle premesse:

1. mar.CC.s.p. Golini Francesco, nato il 21 aprile 1947 . . . . punti 40,10
2. mar.CC.s.p. Cancelli Giuseppe, nato il 10 settembre 1939 . . . . » 39,85
3. mar.CC.s.p. Vaiuso Giuseppe, nato il 23 settembre 1944 . . . . » 38,40
4. mar.CC.s.p. D'Angelo Sabatino, nato il 14 aprile 1941 . . . . » 38,15
5. mar.CC.s.p. Pagliari Michele, nato il 16 marzo 1942 . . . . » 37,90
6. mar.CC.s.p. Medda Santino, nato il 18 dicembre 1943 . . . . » 37,80
7. mar.CC.s.p. Parisi Vincenzo, nato l'11 dicembre 1939 . . . . » 37,80
8. mar.CC.s.p. Castaldo Gaetano, nato l'11 gennaio 1942 . . . . » 37 —
9. mar.CC.s.p. Andreola Nicola, nato il 14 ottobre 1939 . . . . » 36,90
10. mar.CC.s.p. Luca Giuseppe, nato il 25 dicembre 1940 . . . . » 36,70
11. mar.CC.s.p. Mecca Giuseppe, nato il 19 febbraio 1943 . . . . » 36,70
12. mar.CC.s.p. Sabiu Pietro, nato il 7 giugno 1945 . . . . » 36,60
13. mar.CC.s.p. Scafidi Salvatore, nato il 26 marzo 1944 . . . . » 36,50
14. mar.CC.s.p. Girelli Domenico, nato l'8 gennaio 1942 . . . . » 36,30
15. mar.CC.s.p. La Prova Domenico, nato il 29 maggio 1946 . . . . » 36,20
16. mar.CC.s.p. Bruni Renato, nato il 23 gennaio 1942 . . . . » 35,70
17. mar.CC.s.p. Zerbini Giuliano, nato il 7 ottobre 1944 . . . . » 35,70
18. mar.CC.s.p. Di Ronza Nicola, nato il 15 settembre 1941 . . . . » 35,50
19 mar.CC.s.p. Colaiacomo Pietro, nato il 1° agosto 1945 . . . . » 35,40
20. mar.CC.s.p. Ciardiello Aquilino, nato il 13 febbraio 1941 . . . . » 35,20
21. mar.CC.s.p. Benincasa Salvatore, nato il 30 ottobre 1943 . . . . » 35 —
22 mar.CC.s.p. Composto Giuseppe, nato il 24 marzo 1944 . . . . » 35 —

23. mar.CC.s.p. Di Lernia Francesco, nato il 17 giugno 1945 . punti 35 —
24. mar.CC.s.p. Casasole Lino, nato il 18 luglio 1941 . . » 34,50
25. mar.CC.s.p. Mafrici Giuseppe, nato il 25 aprile 1946 » 34,20
26. mar.CC.s.p. Massitti Fortunato, nato il 15 gennaio 1950 » 34,20
27. mar.CC.s.p. Trovato Mario, nato il 24 novembre 1940 . » 34,05
28. mar.CC.s.p. Di Rosa Vincenzo, nato il 10 ottobre 1944 . . » 33,90
29. mar.CC.s.p. Bosco Pasquale, nato il 7 settembre 1943 . » 33,75
30. mar.CC.s.p. Deiana Pietro, nato il 1° gennaio 1944 » 33,40

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) mar.CC.s.p. Golini Francesco punti 40,10
2) mar.CC.s.p. Cancelli Giuseppe . » 39,85
3) mar.CC.s.p. Vaiuso Giuseppe . . » 38,40
4) mar.CC.s.p. D'Angelo Sabatino . . » 38,15
5) mar.CC.s.p. Pagliari Michele » 37,90
6) mar.CC.s.p. Parisi Vincenzo (nato l'11 dicembre 1939) . . . » 37,80
7) mar.CC.s.p. Medda Santino (nato il 18 dicembre 1943) » 37,80
8) mar.CC.s.p. Castaldo Gaetano . . . . » 37 —
9) mar.CC.s.p. Andreola Nicola . . » 36,90

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) mar.CC.s.p. Mecca Giuseppe (figlio inv. servizio) . . punti 36,70
2) mar.CC.s.p. Luca Giuseppe . » 36,70
3) mar.CC.s.p. Sabiu Pietro . . . » 36,60
4) mar.CC.s.p. Scafidi Salvatore . . . . » 36,50
5) mar.CC.s.p. Girelli Domenico . . . . » 36,30
6) mar.CC.s.p. La Prova Domenico . . . » 36,20
7) mar.CC.s.p. Bruni Renato (classe 1942) . . » 35,70
8) mar.CC.s.p. Zerbini Giuliano (classe 1944) . » 35,70
9) mar.CC.s.p. Di Ronza Nicola . . » 35,50
10) mar.CC.s.p. Colaiacomo Pietro . . . » 35,40
11) mar.CC.s.p. Ciardiello Aquilino . . » 35,20
12) mar.CC.s.p. Benincasa Salvatore (classe 1943) » 35 —
13) mar.CC.s.p. Composto Giuseppe (classe 1944) » 35 —
14) mar.CC.s.p. Di Lernia Francesco (classe 1945) » 35 —
15) mar.CC.s.p. Casasole Lino . . . . . » 34,50
16) mar.CC.s.p. Mafrici Giuseppe (classe 1946) . » 34,20
17) mar.CC.s.p. Massitti Fortunato (classe 1950) » 34,20
18) mar.CC.s.p. Trovato Mario . . . . » 34,05
19) mar.CC.s.p. Di Rosa Vincenzo . . . » 33,90
20) mar.CC.s.p. Bosco Pasquale . . » 33,75
21) mar.CC.s.p. Deiana Pietro . . . . » 33,40

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1979
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 286

(9003)

OSPEDALE CIVICO « S. LAZZARO » DI ALBA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario di pediatria;
un posto di aiuto del servizio di emodialisi;
tre posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Alba (Cuneo).

(3605/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Alba (Cuneo).

(3606/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI BARGA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barga (Lucca).

(3596/S)

OSPEDALE DELLA MISERICORDIA DI ASSISI

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Assisi (Perugia).

(3597/S)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(3598/S)

OSPEDALE « S. ROCCO » DI GALLIATE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Galliate (Novara).

(3588/S)

OSPEDALE DI MONTEGRANARO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montegranaro (Ascoli Piceno).

(3589/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « BAMBINO GESU' » DI ROMA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

(3600/S)

OSPEDALE « IN MEMORIA DEI CADUTI PER LA PATRIA » DI ISOLA DEL LIRI

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isola del Liri (Frosinone).

(3594/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE NEVI » DI SINALUNGA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sinalunga (Siena).

(3599/S)

OSPEDALE CIVILE DI GAETA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di primario della divisione di medicina generale;

un posto di primario della divisione di chirurgia generale;

un posto di primario della divisione di ortotraumatologia;

un posto di primario del centro di rianimazione e anestesia;

un posto di primario del servizio di radiologia;

un posto di primario del servizio di analisi,

tutti a tempo pieno;

un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di pediatria;

un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto dirigente con specializzazione in chirurgia per il pronto soccorso con astanteria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gaeta (Latina).

(3654/S)

OSPEDALE DI S. CANDIDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco, a:

un posto di primario di radiologia;
tre posti di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 29 settembre 1970, n. 20, nonchè della legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Presupposto necessario per l'ammissione è inoltre il possesso dell'esame di bilinguità ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 27 giugno 1976, n. 752 e 19 ottobre 1977, n. 846.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Candido (Bolzano).

(3590/S)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo addetto alla divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo addetto alla divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (il numero dei posti è elevato a tre, a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(3592/S)

OSPEDALE « MARIA SS. IMMACOLATA » DI GUARDIAGRELE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi e di ricerche cliniche;
un posto di primario di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

(3601/S)

OSPEDALE BRONCOPNEUMOTISIOLOGICO « COL. D'AVANZO » DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto di pneumologia;
un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia.

(3602/S)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto e tre posti di assistente di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(3603/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Centro ospedaliero di Borgo Trento:

un posto di direttore del centro regionale specializzato per lo studio, la prevenzione e la riabilitazione della mucoviscidosi;
un posto di assistente della divisione di gastroenterologia;
un posto di assistente della sezione di fisiopatologia ed endoscopia digestiva aggregato alla divisione di gastroenterologia.

Centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma:

un posto di assistente dell'istituto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);
un posto di assistente del servizio di medicina legale e delle assicurazioni (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(3604/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1979, n. 43.

Contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese di diritto privato concessionarie di autoservizi le cui linee abbiano singolarmente una percorrenza annua autorizzata superiore a 120.000 km/autobus ed un rapporto tra introiti da tariffa preferenziale ed introiti totali superiore al 30% e che non usufruiscano di sussidi o sovvenzioni a carico dello Stato o della regione ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 e delle leggi 2 agosto 1952, n. 1221, 29 novembre 1971, n. 1080 e 8 giugno 1978, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere accordati per l'esercizio finanziario 1979, a richiesta, contributi di esercizio nonchè contributi in capitale per garantire il rinnovo del materiale rotabile.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 sono determinati in base alla differenza tra i ricavi conseguiti con l'emissione di abbonamenti e quelli che sarebbero risultati in base alla tariffa ordinaria applicata sulle stesse linee, riferita all'esercizio finanziario 1978.

La misura del contributo non può comunque superare lo importo conseguito per il 1978 con l'emissione di abbonamenti autorizzati, moltiplicato per il coefficiente 1,2.

Se l'ammontare globale dei contributi determinati ai sensi del presente articolo supera la spesa autorizzata dalla presente legge i singoli contributi sono ridotti proporzionalmente.

Art. 3.

I contributi in conto capitale di cui al precedente art. 1, possono essere assegnati, nei limiti del rispettivo stanziamento per la copertura delle quote di ammortamento relative all'approvvigionamento di materiale rotabile di prima immatricolazione, dichiarate in un apposito bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1979, da allegare alla richiesta di cui al successivo art. 6 e fiscalmente ammissibili, salva la ripetizione del contributo stesso per la parte afferente alle quote di ammortamento che non risultassero effettivamente esposte nel bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1979, di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

La domanda per ottenere i contributi di cui alla presente legge, deve pervenire alla giunta regionale - servizio trasporti della regione Lombardia, a pena di decadenza, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della stessa.

Contestualmente alla richiesta di contributo, ciascuna impresa deve chiedere alla giunta regionale la designazione di un componente del proprio collegio sindacale iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del tribunale del foro competente.

I contributi possono essere concessi alle sole imprese di cui almeno un componente del collegio sindacale risulti nominato su designazione della giunta regionale. L'erogazione dei contributi medesimi è disposta a favore delle sole imprese interessate che risultino legittimamente esercenti le autolinee per le quali i contributi sono stati concessi e alle condizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 74, pena la revoca dei contributi di cui trattasi.

L'eventuale revoca dei contributi di cui alla presente legge è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Art. 5.

L'importo globale del contributo di cui al precedente art. 1 non può in ogni caso superare il disavanzo complessivo risultante dal conto economico approvato dall'organo amministrativo di ciascuna impresa per l'anno finanziario 1979, assentito dal collegio sindacale e comprendente tra i componenti positivi i contributi ordinari erogati per lo stesso anno da enti pubblici; i contributi erogati in eccedenza a detto disavanzo, ovvero percepiti indebitamente, sono recuperati in via ordinaria sulle successive erogazioni dei contributi regionali.

A tal fine, i beneficiari dei contributi devono presentare alla giunta regionale, entro il 30 settembre 1980, il bilancio consuntivo per l'anno finanziario 1979 relativamente a tutti i servizi di trasporto esercitati, ivi compresi quelli effettuati con autobus da noleggio.

Art. 6.

I contributi di cui al precedente art. 1 sono assegnati dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare con apposito piano di riparto e sono erogati con decreti attuativi dal presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato.

Art. 7.

Allo scopo di offrire agli utenti la più ampia possibilità di utilizzo dei servizi pubblici di linea di competenza regionale e nelle more dell'applicazione delle norme di cui all'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, le nuove concessioni e le modifiche di autolinee di competenza regionale ai sensi delle leggi vigenti, comprese le autolinee sostitutive e/o integrative di impianti fissi, verranno accordate senza prescrizioni di divieti e limitazioni di servizio, fatta eccezione per quelli da stabilire a tutela delle linee ferroviarie statali o concesse all'industria privata e delle linee tranviarie e metropolitane extraurbane.

In sede di proroga delle concessioni delle autolinee di competenza regionale in atto concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle sostitutive od integrative di impianti fissi, la giunta regionale è autorizzata ad abolire i divieti e le limitazioni di servizio stabiliti nei vigenti disciplinari di concessione o fogli di prescrizione, fatta eccezione per quelli a tutela delle linee di cui al precedente comma.

I provvedimenti regionali contenenti abolizioni di divieti di cui al secondo comma del presente articolo sono adottati sentiti gli enti locali interessati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) unificazione dei programmi di esercizio delle autolinee oggetto di abolizione di divieti;

b) coordinamento dei relativi orari;

c) estensione della validità dei documenti di viaggio su tutti i servizi della concessione indipendentemente dal vettore.

Conseguentemente all'adozione del provvedimento di abolizione dei divieti di cui trattasi i concessionari interessati notificheranno alla regione l'apposita convenzione sottoscritta per definire i reciproci rapporti in ordine alla ripartizione degli introiti.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi di esercizio di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di lire 2.000 milioni.

L'onere relativo agli interventi di cui al comma precedente trova copertura nel bilancio per l'esercizio finanziario 1979 mediante impiego di eguale somma del « Fondo globale per gli oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

In relazione a quanto disposto dai precedenti commi nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, è istituito il cap. 1.4.2.2.1.831 « Contributi annuali di esercizio alle imprese che esercitano autoservizi pubblici di linea ordinaria su concessione regionale, con una percorrenza annua autorizzata superiore a 120.000 km/autobus e con rapporto tra introiti da tariffa preferenziale e introiti totali superiore al 30% (trenta per cento) e che non usufruiscano di sussidi e sovvenzioni a carico dello Stato o della regione », con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di lire 4.000 milioni.

Al finanziamento dell'onere di lire 4.000 milioni relativi al 1979 si provvede mediante la contrazione di mutui passivi ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma il disavanzo d'esercizio relativo al 1979, è incrementato per lire 4.000 milioni.

Per la contrazione di nuovi mutui si applica quanto disposto dall'art. 6, secondo comma, della legge regionale 24 aprile 1979, n. 26, di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio 1979.

L'onere derivante dall'ammortamento di mutui autorizzati valutati in lire annue 155 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, e da determinarsi nell'esatto ammontare sulla scorta dei mutui che verranno contratti a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, farà carico ai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979 e seguenti ai cap. 1.5.1.3.2.541 «Interessi passivi sui mutui e prestiti a lunga scadenza» e 1.5.1.3.2.668 «Quote capitali di ammortamento di mutui».

In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 5.1.755 «Mutui per la copertura del disavanzo di esercizio» iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 4.000 milioni.

Nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1979 è istituito il cap. 2.4.2.2.1.832 «Contributi in capitale per il rinnovo del materiale rotabile alle imprese che esercitano autoservizi pubblici di linea ordinaria in concessione regionale, con percorrenza annua autorizzata superiore a 120.000 km/autobus e con rapporto tra introiti da tariffa preferenziale ed introiti totali superiore al 30% e che non usufruiscano di sussidi o sovvenzioni a carico dello stato o della regione», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 4.000 milioni.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 agosto 1979

p. *Il presidente*: MARVELLI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 12 *luglio* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *agosto* 1979 *prot.* 21502/8838).

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1979, n. 44.

Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 9 gennaio 1974, n. 2 e 14 giugno 1976, n. 15 ed alle norme urbanistiche riguardanti il parco della Valle del Ticino.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1976, n. 15, sostitutivo del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 è abrogato.

2. All'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo utile per la presentazione delle osservazioni di cui al precedente art. 7 la giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute, predispone in collaborazione con il consorzio della Valle del Ticino gli elaborati definitivi del piano territoriale e lo trasmette al consiglio regionale che lo approva con legge regionale».

Art. 2.

1. I piani attuativi interessanti aree incluse nel perimetro del parco della Valle del Ticino riguardanti aree ed edifici compresi interamente in zone definite dal piano territoriale di coordinamento di «iniziativa comunale orientata», sono approvati secondo la procedura ordinaria prevista dal titolo II della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63, purchè non riguardino le fattispecie previste dall'art. 1, quarto comma, lettere *a*) e *b*) della predetta legge regionale.

2. I piani attuativi riguardanti tutte le restanti zone comprese nel perimetro del parco della Valle del Ticino indicate alla lettera *c*) della disposizione citata sono approvate secondo la procedura speciale di cui al titolo III della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63; su tali piani l'organismo comprensoriale, prima di esprimere i pareri di propria competenza, acquisisce il parere del consorzio della Valle del Ticino

Art. 3.

1. Il parere del consorzio della Valle del Ticino deve essere acquisito dall'organismo comprensoriale, ai fini del parere previsto dall'art. 25 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63, sugli strumenti urbanistici generali deliberati dai comuni compresi nel territorio del parco e loro varianti.

Art. 4.

1. Ai fini di quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3 la *documentazione prevista dagli articoli* 4 e 25 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63 è trasmessa anche al consorzio del parco della Valle del Ticino, che deve esprimere il parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale il parere stesso si intende reso favorevolmente.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia

Milano, addì 25 agosto 1979

p. *Il presidente*: MARVELLI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 12 *luglio* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 16 *agosto* 1979 *prot.* 22802/8839).

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1979, n. 45.

Norme transitorie per favorire il trasferimento di risorse ai comuni e loro consorzi in materia di servizi sociali.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In conformità con l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 616 e con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, al fine di consentire per l'anno 1979, e sino all'entrata in vigore di norme definitive, la tempestiva erogazione di finanziamenti a favore dei comuni relativamente ai fondi in c/corrente di loro spettanza in materia di servizi sociali e riguardanti interventi assistenziali per funzioni normali, disposti in conformità a leggi regionali vigenti, il consiglio regionale, in deroga alle procedure in atto per l'approvazione di singoli piani di riparto, approva, nei limiti dei rispettivi stanziamenti secondo criteri omogenei e sulla base delle assegnazioni concesse a comuni per l'anno 1978, un unico piano di assegnazione dei contributi afferenti l'esercizio 1979, previsti dalle seguenti leggi regionali:

legge regionale 3 settembre 1974, n. 56 - art. 35 lettere *a*) e *b*), con esclusione dei contributi per centri ricreativi diurni;
legge regionale 24 agosto 1977, n. 39 - art. 4;
legge regionale 9 marzo 1978, n. 23 - art. 7;
legge regionale 10 marzo 1978, n. 28 art. 6.

La giunta regionale è altresì autorizzata a procedere ad anticipazioni sulle risorse dovute ai comuni, sino al limite massimo del 60% del contributo concesso per l'anno 1978.

Per l'assegnazione dei contributi non è richiesta la presentazione di alcuna formale domanda da parte dei comuni, i quali possono utilizzare indifferentemente i contributi stessi per la intera gamma dei servizi previsti dalle leggi sopraelencate, rassegnando alla giunta regionale un prospetto analitico della utilizzazione delle somme ricevute.

Art. 2.

Per le analoghe finalità di cui all'articolo precedente, il consiglio regionale, in deroga alle diverse disposizioni procedurali vigenti, approva contestualmente per l'anno 1979, e sino alla entrata in vigore di norme definitive, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, i piani di assegnazione dei contributi in conto corrente ai comuni e loro consorzi riferiti agli specifici servizi sociali previsti dalle seguenti leggi regionali:

legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla legge statale 23 dicembre 1975, n. 698;
legge regionale 3 aprile 1974, n. 16 - articoli 7 e 8;
legge regionale 3 settembre 1974, n. 56 - art. 35, lettera *a*), relativamente alla gestione dei centri diurni;
legge regionale 3 settembre 1974, n. 56 - art. 37;
legge regionale 1° dicembre 1973, n. 50;
legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37 art. 10, e successive modificazioni;
legge regionale 9 settembre 1974, n. 59 - articoli 2 e 3.

Il termine per la presentazione contestuale da parte della giunta regionale dei piani di assegnazione dei contributi per l'anno 1979 è fissato al 15 settembre 1979.

La giunta regionale d'intesa con le competenti commissioni consiliari, è autorizzata a procedere ad eventuali anticipazioni a favore esclusivamente dei comuni e loro consorzi, per servizi già attivati negli anni pregressi, sino al limite massimo del 75% dell'ultimo contributo concesso.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 agosto 1979

p. *Il presidente*: MARVELLI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 12 *luglio* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *agosto* 1979 *prot.* 20702/8840).

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1979, n. 46.

Finanziamento delle iniziative promosse dalla Regione nell'ambito dell'anno internazionale del bambino 1979.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Lombardia, in attuazione della risoluzione del 21 dicembre 1976 dell'assemblea generale delle Nazioni Unite che ha dichiarato il 1979 « Anno internazionale del bambino » e secondo l'invito del governo della Repubblica, promuove, attua e coordina, nelle materie di propria competenza, iniziative legislative ed amministrative ed interventi tendenti a rilanciare una politica dell'infanzia che riscopra il ruolo prioritario del bambino quale soggetto di diritti, che riconosca l'importanza e la pecularietà dei problemi che esso prospetta, che ne affronti le soluzioni in una visione globale del suo benessere psicofisico, morale e sociale.

Art. 2.

La giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni consiliari, cura le attività di promozione, attuazione e coordinamento delle iniziative rivolte al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

La giunta regionale, anche in collaborazione con gli enti locali, può avvalersi, a tal fine anche di organismi pubblici o privati, delle forze sociali e culturali.

Art. 3.

Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di lire 500 milioni.

Al finanziamento dell'onere di lire 500 milioni si provvede mediante riduzione del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, sono apportate le seguenti modifiche:

la denominazione dell'obiettivo 1.6.3 già istituito nella parte I modificata in « Attività promozionali »;
è istituito nella parte I, ambito 1, settore 6, obiettivo 3 l'attività 1.6.3.2 « Attività promozionali svolte direttamente dalla Regione »;
è istituito nella parte I, ambito 1, settore 6, obiettivo 3, attività 2, il cap. 1.1.6.3.2.862 « Spese per le iniziative promosse dalla Regione nell'ambito dell'anno internazionale del bambino 1979 » e con la dotazione finanziaria di lire 500 milioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 agosto 1979

p. *Il presidente*: MARVELLI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 12 luglio 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 16 *agosto* 1979 *prot.* 20702/8841).

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1979, n. 47.

Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione ai fini della tutela della salute nei suoi aspetti di prevenzione, cura e riabilitazione e per fornire una adeguata risposta ai bisogni sanitari della comunità in attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nella legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale, promuove, nell'ambito dei programmi di promozione culturale e professionale degli operatori sanitari infermieristici e tecnici, la formazione professionale e permanente degli stessi, adeguandola alle necessità di sviluppo dei servizi ed alla valutazione del fabbisogno richiesto dai servizi medesimi.

La formazione permanente degli operatori di cui alla presente legge si realizza mediante attività dirette al conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale previste dalle leggi statali nonché mediante la riqualificazione e l'aggiornamento scientifico e culturale del personale in attività di servizio.

Art. 2.
Piano pluriennale

Per conseguire le finalità indicate nel precedente art. 1, il consiglio regionale, tenuto conto dei criteri e degli obiettivi stabiliti nel piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè nei decreti di cui al terzo comma dell'art. 47 della stessa legge, approva il piano pluriennale per la formazione professionale di base e permanente degli operatori sanitari infermieristici e tecnici, quale parte integrante del piano sanitario regionale di cui alla legge regionale del 10 febbraio 1979, n. 24.

Art. 3.
Contenuto del piano pluriennale

Il piano pluriennale di cui al precedente art. 2 determina, nel rispetto in particolare della competenza statale, stabilita dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

a) la previsione di massima del fabbisogno degli operatori sanitari infermieristici e tecnici in relazione alle esigenze dei servizi previsti dal piano sanitario regionale;

b) il tipo, il numero e la localizzazione delle scuole da istituire da parte degli enti di cui al successivo art. 5, ovvero da utilizzare a norma del successivo art 6, nonchè i criteri per l'attuazione dei corsi di aggiornamento per il personale sanitario infermieristico e tecnico e le modalità di addestramento all'esercizio delle attività proprie del personale ausiliario;

c) i criteri generali per la partecipazione a scuole, corsi o iniziative di cui al secondo comma del successivo art. 7;

d) gli obiettivi e le linee generali degli ordinamenti didattici ed i relativi programmi nel rispetto della legislazione vigente, le modalità di tirocinio ed i sussidi didattici;

e) la previsione di massima degli allievi da ammettere ai diversi tipi di corso in relazione al fabbisogno di cui alla precedente lettera a);

f) i criteri ed i parametri per il finanziamento da parte della Regione delle scuole, rispettivamente per spese generali e di organizzazione, spese per docenti, spese per materiale didattico, spese di investimento, nonchè per le spese relative agli interventi di cui alla successiva lettera g);

g) i criteri e la natura degli interventi diretti a favorire l'accesso e la frequenza alle scuole di cui alla presente legge, nonchè le condizioni che danno titolo alle relative agevolazioni.

Art. 4.
Piano annuale di attuazione

Entro il 30 aprile di ogni anno, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano delle attività di cui alla presente legge, da svolgersi nel successivo anno formativo, in attuazione del piano pluriennale di cui al precedente art. 2.

Il piano annuale di attuazione prevede:

a) l'individuazione delle scuole da istituire o da utilizzare nell'anno e dei corsi relativi;

b) il numero degli allievi da ammettere ai singoli corsi;

c) i criteri per l'ammissione degli allievi;

d) il tipo e l'entità degli interventi di cui alla lettera g) del precedente art. 3;

e) l'entità del compenso orario per l'insegnamento;

f) l'entità delle competenze per i componenti delle commissioni esaminatrici.

Art. 5.
Istituzione di scuole

Sulla base delle previsioni del piano pluriennale e del piano annuale, le scuole sono istituite dagli enti di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Gli enti interessati trasmettono al presidente della giunta regionale la deliberazione esecutiva di istituzione della scuola, corredata:

a) dal progetto tecnico sanitario per l'impianto e il funzionamento, comprendente la descrizione dei locali e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica;

b) dal regolamento;

c) dall'organigramma del personale impiegato a tempo pieno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'attività didattica, con particolare riferimento allo svolgimento del tirocinio;

d) da una relazione dimostrativa della effettiva disponibilità del personale docente per i singoli insegnamenti teorici;

e) dalla indicazione dei servizi presso i quali gli studenti effettueranno il tirocinio.

La giunta regionale accerta la conformità degli atti di cui al comma precedente alle previsioni di piano e ne dà comunicazione all'ente per i conseguenti provvedimenti deliberativi di competenza, accerta inoltre la esistenza delle condizioni che consentono l'impianto ed il funzionamento delle scuole.

Art. 6.
Altri enti abilitati alla gestione di scuole

La Regione, per il perseguimento degli obiettivi della presente legge e nell'ambito del piano di cui al precedente art. 2, può avvalersi, mediante convenzione, delle scuole autorizzate presso enti od istituti convenzionati ai sensi degli articoli 26, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione ad esigenze di integrazione e supporto alle attività svolte dagli enti di cui al precedente art. 5, nel quadro della programmazione del settore.

Art. 7.
Iniziative dirette della Regione

Ai fini di cui al precedente art. 3, la Regione può istituire e gestire direttamente iniziative di sperimentazione didattica anche per il personale docente delle scuole di cui alla presente legge, nel rispetto in particolare delle competenze statali stabilite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Può altresì, nell'ambito del piano medesimo e nel rispetto della legislazione vigente, stipulare convenzioni con le università per l'istituzione di scuole dirette a fini speciali e a corsi di perfezionamento, nonchè organizzare e concorrere all'organizzazione di convegni e altre iniziative scientifiche che promuovono l'aggiornamento delle conoscenze o delle tecniche nel campo sanitario.

Art. 8.
Comitato tecnico

Presso le unità sanitarie locali, costituite ai sensi dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle quali dipendano scuole di cui alla presente legge, è costituito un comitato tecnico unico per tutte le scuole dipendenti.

Il comitato è composto da:

tre rappresentanti dell'unità sanitaria locale, di cui uno indicato con funzioni di presidente;

il direttore di ogni scuola;

due docenti eletti nell'ambito dell'assemblea dei docenti di tutte le scuole istituite ai sensi della presente legge;

un allievo dei corsi triennali eletto nell'ambito dell'assemblea degli studenti di tutte le scuole istituite ai sensi della presente legge;

un rappresentante del distretto scolastico.

Il comitato assicura il coordinamento delle attività didattiche delle scuole allo scopo di garantire il conseguimento degli obiettivi formativi contenuti nei programmi di studio relativi ai singoli profili personali.

Per l'attuazione degli obiettivi di cui al precedente comma, il comitato provvede:

a) a esprimere parere in ordine alla nomina dei docenti degli insegnamenti teorici;

b) a formulare proposte in ordine alla migliore qualificazione della formazione, adeguandola ai programmi pratici, scientifici, medici e sociali ed ai metodi didattici;

c) a fornire indicazioni per la scelta del materiale didattico;

d) all'identificazione delle strutture idonee allo svolgimento del tirocinio;

e) a verificare l'effettiva e corretta attuazione dei piani di studio.

Il comitato dura in carica tre anni.

I componenti del comitato possono essere sostituiti, nel periodo di durata in carica del comitato, per il venir meno delle condizioni che danno titolo alla nomina.

Art. 9.
Organizzazione e regolamentazione delle scuole

Il consiglio regionale definisce nel rispetto in particolare della competenza statale stabilita dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i criteri generali di organizzazione delle scuole e dei corsi, le condizioni per la frequenza ai corsi da parte del personale in attività di servizio, nelle forme e con le modalità compatibili con l'esigenza di garantire il regolare funzionamento dei servizi sanitari, nonchè lo schema-tipo di regolamento dei diversi tipi di scuola.

Art. 10.

Ammissione degli infermieri generici e psichiatrici alla scuola per infermieri professionali

Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui all'art. 9 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, o dell'attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'art. 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 e siano in possesso dei requisiti di studio di cui all'art. 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 124, e successive integrazioni e modifiche, sono ammessi a frequentare le scuole per infermieri professionali, nell'ambito dei normali corsi triennali secondo piani di studio teorico-pratici approvati dalla giunta regionale.

I piani di studio di cui al precedente comma devono tener conto dell'insegnamento teorico e del tirocinio acquisiti nei rispettivi corsi abilitanti, in modo tale che la durata complessiva dei nuovi insegnamenti teorico-pratici e di quelli già acquisiti non sia inferiore alla durata della formazione di cui al programma di insegnamento delle scuole per infermieri professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867.

La giunta regionale determina altresì il numero degli allievi da ammettere annualmente alla formazione di cui al presente articolo, tenendo conto dell'esigenza primaria di garantire il regolare funzionamento dei servizi sanitari ed il corretto svolgimento della attività didattica.

Art. 11.

Vigilanza tecnica ed amministrativa

La giunta regionale esercita la vigilanza tecnica ed amministrativa sulle scuole istituite o autorizzate a norma della presente legge e promuove gli eventuali provvedimenti sostitutivi.

Art. 12.

Piano transitorio

In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, di cui alla legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24, la giunta, d'intesa con la commissione consiliare competente, approva il piano per l'anno formativo 1979-80.

Con successivo provvedimento legislativo di variazione del bilancio sarà definito il finanziamento di cui al comma precedente.

Art. 13.

Disposizioni finali

Fino all'approvazione del piano di cui al precedente art. 2, le scuole già autorizzate all'atto dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, s'intendono tacitamente confermate, senza necessità di ulteriori adempimenti, semprechè i relativi ordinamenti siano adeguati alle norme della presente legge.

Art. 14.

E' fatto divieto di istituire corsi teorico-pratici di cui all'articolo 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n 615.

Art. 15.

Modalità del finanziamento regionale

Per il funzionamento delle attività di cui alla presente legge, la Regione, in conformità al piano pluriennale di cui al precedente art. 2 e nei modi e nei limiti di cui al precedente art. 3:

a) assume a proprio totale carico le spese per l'impianto ed il funzionamento delle scuole di cui al precedente art. 5;

b) eroga contributi sulla base dei costi medi di gestione per le scuole ed i corsi convenzionati di cui al precedente articolo 6;

c) sostiene direttamente o contribuisce agli oneri per le iniziative di cui al precedente art. 7.

La legge regionale di approvazione del piano sanitario regionale definirà il finanziamento del piano pluriennale per la formazione professionale di cui al precedente art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 agosto 1979

p. *Il presidente*: MARVELLI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 12 *luglio* 1979 *e vistata dal commissario del governo con nota del* 17 *agosto* 1979 *prot.* 20802/8842).

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1979, **n. 48.**

Proposta di contributo regionale per il completamento della strada intervalliva Albaredo-Passo San Marco-Mezzoldo nelle province di Sondrio e Bergamo.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, allo scopo di addivenire al completamento della importante arteria intervalliva Morbegno-Albaredo-Passo di San Marco-Mezzoldo-Bergamo, concorre una tantum al finanziamento delle spese a carico delle amministrazioni provinciali di Sondrio e di Bergamo con l'importo complessivo di lire 1.000 milioni, per la sistemazione e l'ampliamento del tronco Albaredo (Sondrio), Cà San Marco (Bergamo).

Detto importo s'intende suddiviso in lire 920 milioni per il tratto Albaredo-Passo San Marco (Sondrio) e lire 80 milioni per il tratto Passo San Marco-Cà San Marco (Bergamo).

Art. 2.

Le amministrazioni provinciali di cui sopra al fine di ottenere il concorso finanziario regionale, devono produrre alla giunta regionale la delibera di approvazione del progetto esecutivo dalla quale risultino le modalità di copertura della spesa posta a carico delle stesse amministrazioni provinciali, nonchè la presumibile data di inizio e di ultimazione dei lavori.

Art. 3.

L'affidamento dei lavori relativi ai progetti di cui al precedente articolo deve avvenire mediante licitazione privata.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24. L'erogazione dei fondi avviene in base a stati di avanzamento presentati dallo ente interessato e nei limiti degli stanziamenti di cui al precedente art. 1, in conformità con quanto disposto dal secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24.

Alla prima richiesta di finanziamento gli enti devono allegare una copia autenticata del contratto e una copia del verbale di consegna dei lavori.

L'erogazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore competente se delegato.

Art. 4.

Negli importi di cui all'art. 1 s'intende compresa una quota, non inferiore al dieci per cento, destinata a fronteggiare gli eventuali maggiori oneri derivanti da aggiudicazione con offerta in aumento, da revisione dei prezzi contrattuali, da riserva dell'impresa e da lavori aggiuntivi occorrenti in dipendenza di errori previsionali.

Tale quota è erogata in un'unica soluzione ad intervenuta approvazione del certificato di collaudo, su presentazione dei necessari elaborati giustificativi da parte degli enti interessati.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, ricevuti gli atti di contabilità finale, nomina il collaudatore e sulla base di certificato di collaudo dispone l'erogazione del saldo sul concorso finanziario.

Art. 6.

In relazione a quanto disposto dall'art 1 della presente legge è autorizzata per il biennio 1979-80 la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, di cui 500 milioni per l'anno 1979.

La giunta regionale, in relazione alla presentazione di progetti esecutivi da parte delle amministrazioni provinciali, è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi futuri,

ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sempre che l'inizio delle opere finanziate sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

L'onere di cui al precedente primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1979-81, approvato con legge regionale 24 aprile 1979, n. 26, parte 2 « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 4.5.3.2. « Interventi in materia di viabilità comunale e provinciale ed altri interventi », tabella relativa ai nuovi previsti provvedimenti legislativi.

Al finanziamento della spesa di lire 500 milioni prevista per l'anno 1979 si provvede mediante la contrazione di mutuo passivo ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma il disavanzo d'esercizio relativo all'anno 1979 è incrementato di lire 500 milioni.

Per la contrazione dei nuovi mutui si applica quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 24 aprile 1979, n. 26.

L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui autorizzati, valutati in lire annue 155 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto e da determinarsi nell'esatto ammontare sulla scorta dei mutui che verranno contratti a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 24 aprile 1979, n. 26, farà carico ai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti ai capitoli 1.5.1.3.2.541 « Interessi passivi sui mutui e prestiti a lunga scadenza » e 1.5.1.3.2.668 « Quote capitali di ammortamento di mutui ».

In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, al bilancio per l'esercizio finanziario 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

A) *Stato di previsione delle spese*:

nella parte seconda, ambito 4, settore 5, obiettivo 3, progetto 2, è istituito il cap. 2.4.5.3.2.909 « Contributi in capitale una tantum alle amministrazioni provinciali di Sondrio e di Bergamo per il completamento della strada intervalliva Albaredo-Passo San Marco-Mezzoldo », con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

B) *Stato di previsione delle entrate*:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.755 « Mutui per la copertura del disavanzo d'esercizio » è incrementata di lire 500 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 agosto 1979

p. *Il presidente*: MARVELLI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 12 *luglio* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *agosto* 1979 *prot.* 21502/8848).

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1979, n. 49.

Utilizzazione di parte dei finanziamenti per studi della frana di Spriana, disposti con legge 31 ottobre 1977, n. 57, per rilevamenti idrogeologici e geotecnici in comune di Mantello (Sondrio).

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo di lire 500 milioni assegnato alla comunità montana della Valtellina per « interventi e lavori anche di rilevazione idrogeologica, morfologica e geotecnica del movimento franoso in atto nel territorio di Spriana » ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 57, può essere utilizzato anche per lo studio idrogeologico e geotecnico dei dissesti verificatisi in destra del fiume Adda in comune di Mantello.

Art. 2

Per le spese relative dovrà essere prodotto dalla comunità montana della Valtellina apposito rendiconto ai sensi della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 agosto 1979

p. *Il presidente*: MARVELLI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 12 *luglio* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 16 *agosto* 1979 *prot.* 21802/8844).

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1979, n. 50.

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

Art. 1.

Disposizioni generali

Il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale della regione Lombardia è regolato dalle norme della presente legge; per quanto in essa non previsto, si fa rinvio alle norme statali vigenti nella materia.

Art. 2.

Autorizzazione delle missioni

Le missioni del personale nell'ambito del territorio regionale e nazionale sono autorizzate, secondo le rispettive competenze, dal presidente del consiglio regionale e dal presidente della giunta regionale o dagli assessori per i dirigenti dei servizi e da questi per il restante personale.

Le missioni all'estero, osservate le modalità prescritte dalla vigente legislazione, sono autorizzate dall'ufficio di presidenza del consiglio o dalla giunta regionale, rispettivamente per il personale dei ruoli del consiglio e della giunta.

Art. 3.

Indennità di trasferta

A decorrere dal 1° ottobre 1978 ai dipendenti della Regione comandati in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno km 10, spetta l'indennità di trasferta per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, nella seguente misura:

1) Qualifica funzionale 8ª - 7ª - 6ª - 5ª . . . . L. 19.100
2) Altre qualifiche funzionali . . . . . . » 14.000

Per sede di servizio s'intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 4, n. 1), per le ore residuali rispetto alla giornata intera e per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, l'indennità di trasferta spetta in misura di 1/24 della diaria intera per ogni ora di missione, con arrotondamento ad ora intera della frazione di ora superiore a 30 minuti.

Art. 4.

Esclusione dell'indennità di trasferta

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

1) nelle ore diurne di durata inferiore alle quattro ore;
2) nella località di abituale dimora anche se distante più di km 10 dalla sede ordinaria di servizio;

3) nell'ambito della circoscrizione o zona, come normale servizio di istituto, dal personale di vigilanza o di custodia;
4) nelle località distanti meno di km 10 dal confine del centro abitato in cui ha sede l'ufficio.

Art. 5.
Missioni all'estero

Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale, al dipendente spettano le diarie nella misura netta, espressa in valuta estera riferita a ciascun paese, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 2 marzo 1976.

Qualora il dipendente faccia parte di delegazioni ufficiali della Regione in missione all'estero, con l'onere di soggiorno a carico della Regione o di enti od organismi ospitanti, l'indennità di missione viene ridotta ad un terzo.

Art. 6.
Adeguamento annuale

Il consiglio regionale, con propria deliberazione, ridetermina annualmente a decorrere dal 1° gennaio 1979, le misure delle indennità di missione e chilometriche di cui agli articoli 3, 9 e 16 della presente legge, in relazione all'indice rilevato per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale e comunque in misura non superiore a quella stabilita con decreto del Ministro del tesoro a norma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

L'eventuale aumento non può eccedere il limite del 10% delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Art. 7.
Rimborso spese vitto ed alloggio

Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria per il personale appartenente alle qualifiche funzionali 8ª, 7ª, 6ª, 5ª e di 2ª categoria per il restante personale.

In tal caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di 1/3.

Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà.

Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta di 2/3.

Art. 8.
Uso dei mezzi di trasporto

Per recarsi in missione, il personale regionale può essere autorizzato a servirsi:

1) di treni normali, rapidi e speciali, anche a prenotazione obbligatoria;
2) di altri mezzi di linea terrestre;
3) di mezzi di trasporto marittimo;
4) di aereo;
5) di automezzo proprio;
6) di automezzo in dotazione alla Regione.

Al personale in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati con i servizi di linea di cui ai numeri 1), 2) e 3) del precedente comma, nel limite del costo del biglietto di viaggio e supplementi come segue:

1ª classe per il personale delle qualifiche funzionali 8ª, 7ª, 6ª e 5ª;
2ª classe per il personale delle altre qualifiche.

Spetta altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto.

In aggiunta al rimborso delle spese di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è pure dovuta un'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera.

Per i viaggi sui mezzi aerei non è ammesso l'uso della prima classe ed al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, nonchè l'indennità supplementare del 5% da applicare sul costo del biglietto a tariffa intera.

Per l'uso di mezzi aerei è dovuto anche il rimborso della spesa di assicurazione sulla vita nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo ed indennità pensionabili, moltiplicati per il coefficiente 10, per i casi di morte e di invalidità permanente.

Al dipendente che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo, per l'espletamento della missione, compete una indennità chilometrica ragguagliata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, con arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti.

Al personale dipendente munito di patente di guida può essere consentito l'uso di un automezzo in dotazione alla Regione con il rimborso, previa presentazione di regolare documentazione, delle spese eventualmente sostenute per l'uso di detto automezzo.

Al personale medesimo compete il rimborso delle spese eventualmente sostenute per pedaggi autostradali e, nei casi di necessità e di urgenza, per mezzi noleggiati o autotassametri.

I rimborsi di cui al presente articolo competono anche se il personale non acquista titolo alla indennità di trasferta.

Art. 9.
Percorsi non serviti da ferrovia o da altri mezzi di linea e viaggi compiuti gratuitamente

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, l'indennità chilometrica spettante è, rispettivamente di L. 100 e di L. 150.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate; le altre sono arrotondate a chilometro intero.

Nelle zone montane che siano prive di strade le distanze chilometriche si computano moltiplicando per 10 il dislivello altimetrico, calcolato quale differenza di altitudine fra il punto di deviazione della strada ordinaria ed il luogo di arrivo.

Per i viaggi compiuti gratuitamente in ferrovia o con altri mezzi forniti dall'amministrazione regionale compete al dipendente comandato in missione l'indennità chilometrica di L. 2.

Le indennità di cui al primo e quarto comma sono dovute anche quando il dipendente non consegua il diritto all'indennità di trasferta.

Le indennità predette sono rideterminate annualmente dal consiglio regionale secondo il disposto dell'art. 6 della presente legge.

Art. 10.
Rientro in sede

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede, qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località di missione non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

Art. 11.
Cessazione del trattamento di missione

Il trattamento economico di missione cessa dopo i primi duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località.

Art. 12.
Anticipazioni, liquidazione, indennità e rimborsi spese viaggio

Il personale inviato in missione può richiedere l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio e ai due terzi delle indennità presunte.

L'anticipazione è disposta, nei limiti dei fondi all'uopo disponibili, dagli organismi del consiglio e della giunta regionale competenti ai sensi della normativa vigente.

Al termine della missione si provvede alla liquidazione delle indennità e delle spese di viaggio esclusivamente su presentazione di tabella firmata dal dirigente del servizio al quale appartiene l'impiegato e corredata dalla relativa documentazione.

Art. 13.
Compenso per lavoro straordinario

Al personale in missione, in aggiunta alle indennità ed ai rimborsi di cui agli articoli precedenti della presente legge, è dovuto anche il compenso per il lavoro straordinario connesso a prestazioni effettivamente rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio.

Le ore di lavoro straordinario compiute nel periodo di missione concorrono al raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 42 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 48 e successive modificazioni.

Titolo II

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

Art. 14.

Trasferimento del dipendente

Al dipendente che, a seguito di trasferimento disposto con formale provvedimento, fissi la propria residenza nel comune ove è situata la nuova sede di servizio o in un comune a questo viciniore, sono dovute le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli successivi, purché l'effettivo trasferimento della residenza sia avvenuta entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Nulla è dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.

Art. 15.

Indennità di trasferta

Al dipendente trasferito è corrisposta l'indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso.

Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, purché conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di età non superiore ai 25 anni. Il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie rimaste vedove.

Art. 16.

Rimborso spese ed indennità chilometriche

Al dipendente trasferito compete:

1) per il viaggio in ferrovia o in piroscafo delle persone di famiglia di cui al precedente articolo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, sino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio, secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al dipendente trasferito.

Spetta inoltre, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale per ciascuna persona e per la spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente.

Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna;

2) per il viaggio delle persone di famiglia compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia, il rimborso dell'intera spesa sostenuta.

Inoltre, le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sono rimborsate con una indennità chilometrica di L. 150 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio;

3) per il viaggio compiuto con mezzi diversi dalla ferrovia su percorsi serviti dalla stessa, per il trasporto di mobili e masserizie, un'indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

Il rimborso non potrà comunque eccedere la spesa effettivamente sostenuta e documentata;

4) ove manchi un servizio di linea è corrisposta a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità chilometrica di L. 100 per ciascuna persona.

Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve fare accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta e facendosi rilasciare regolare bolletta.

Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennità chilometrica.

Le indennità di cui al primo comma del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 6, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta.

Art. 17.

Rimborsi per spese di imballaggio

Le spese per l'imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio escluso quello a mano, sono rimborsate nella misura di L. 6.000 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi fino ad un massimo di 40 quintali.

Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario, sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una abitazione.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una località diversa dalla precedente sede di servizo del dipendente trasferito, le indennità previste dalla presente legge spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.

Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete una indennità chilometrica pari a quella prevista dal settimo comma dell'art. 8 della presente legge.

Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non ricorra l'applicazione del n. 4) del primo comma del precedente art. 16, in aggiunta all'indennità prevista per il capo famiglia, compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al quarto comma del precedente art. 9.

Art. 18.

Indennità di prima sistemazione

Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione nella misura di L. 170.000 più tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del trasferimento della residenza.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purchè compiuto entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 14 della presente legge.

Art. 19.

Trasferimento di residenza in comune viciniore

Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento purchè la distanza dal confine del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.

Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine di cui all'art. 14, dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie.

Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti regionali non separati legalmente è attribuita una sola indennità di prima sistemazione.

Nei casi di trasferimento a domanda è escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennità.

Art. 20.

Indennità e rimborsi al personale collocato a riposo ed al dipendente deceduto in attività di servizio

Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 15, 16 e 17 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio ad un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti.

Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una località diversa dall'ultima sede di servizio, le indennità ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Norma transitoria

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine previsto dal precedente art. 14, primo comma, avrà decorrenza dalla data di emanazione dei provvedimenti formali con cui il personale medesimo sarà assegnato alle singole strutture in applicazione della legge sull'organizzazione dei servizi e degli uffici regionali.

Art. 22.

Abrogazione di norme

Sono abrogate le seguenti norme:

1) articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48;

2) legge regionale 12 agosto 1974, n. 46;

3) legge regionale 14 febbraio 1977, n. 13.

Art. 23.

Onere finanziario

L'onere relativo all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge trova copertura negli stanziamenti di spesa iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1979 in conformità con quanto previsto dalla precedente legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni.

Ai medesimi capitoli di spesa farà carico l'onere relativo agli anni successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 agosto 1979

p. *Il presidente*: MARVELLI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 12 *luglio* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 16 *agosto* 1979 *prot.* 20202/8843).

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1979, n. 51.

Classificazione delle aziende ricettive alberghiere. Proroga di efficacia.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, pensioni e locande di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive integrazioni e modificazioni è prorogata per l'anno 1979 e, comunque, sino alla entrata in vigore di nuove norme legislative riguardanti il settore.

Art. 2.

Sino a quando non sarà operante una nuova disciplina sostanziale e procedurale, si applicano le norme in materia attualmente in vigore.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 agosto 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *luglio* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 22 *agosto* 1979 *prot.* 21402/8882).

(8349)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 luglio 1979, n. 15-11/Legisl.

Criteri generali per l'individuazione del personale infermieristico dell'ospedale psichiatrico da adibire ai servizi pschiatrici di diagnosi e cura istituiti negli ospedali generali individuati ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 18 *settembre* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180;

Visto l'art. 4 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5259 di data 13 luglio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Graduatoria e punteggi attribuibili

L'individuazione del personale infermieristico dell'ospedale psichiatrico da adibire ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura istituiti negli ospedali generali ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, è effettuata sulla base di graduatorie formate attribuendo al personale medesimo i seguenti punteggi:

a) per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio prestato a qualsiasi titolo, punti 0,50;

b) per il coniuge, punti 1;

c) per ogni figlio di età inferiore ad anni 18, punti 1;

d) per ogni figlio a carico di età inferiore ad anni 15 del personale che risulti essere in possesso dello stato civile di celibe, nubile, separato, divorziato, vedovo, punti 3;

e) per gravi o per gravissimi motivi di salute o di invalidità del dipendente, rispettivamente punti 3 e punti 6;

f) per gravi o per gravissimi motivi di salute del coniuge, dei figli o di almeno uno dei genitori, purchè conviventi con lo stesso, rispettivamente punti 2 e punti 4;

g) per l'esistenza di familiari inabili conviventi e a carico, punti 2.

Nei casi di cui ai punti *e*), *f*) e *g*) del comma precedente, la documentazione prodotta dal dipendente verrà sottoposta per la valutazione della sussistenza dei motivi nonchè per il grado di gravità degli stessi, al controllo di un medico di fiducia dell'amministrazione provinciale, il quale potrà decidere sulla base della documentazione prodotta dall'interessato, ovvero a seguito dell'acquisizione di ulteriori elementi tramite visita medica diretta.

Avverso la decisione del medico dell'amministrazione il dipendente può chiedere di essere sottoposto a visita medica specialistica da parte di un sanitario scelto d'intesa dal medico curante e dal medico dell'amministrazione.

Qualora il dipendente o i familiari si rifiutino di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi precedenti non viene attribuito il relativo punteggio.

Art. 2.

Criteri per la formazione della graduatoria

Nell'attribuzione dei punteggi e nella formazione della graduatoria di cui all'articolo precedente saranno seguiti i seguenti criteri:

1) la graduatoria è costituita di due parti distinte, una relativa al personale del ruolo degli infermieri e una relativa al personale del ruolo delle infermiere;

2) il punteggio complessivo per ogni dipendente è dato dalla somma dei punti conseguiti nelle singole situazioni considerate entro il termine di scadenza della graduatoria precedente;

3) a parità di punteggio complessivo, precede nell'ordine della graduatoria il dipendente con minor anzianità di servizio, e a parità di quest'ultima il dipendente con età minore.

Art. 3.

Limiti all'inclusione del personale nella graduatoria

La commissione paritetica di cui all'art. 4 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, stabilisce il numero del personale da prendere in considerazione ai fini dell'inclusione se-

condo il criterio della minore anzianità di servizio del personale stesso e tenendo conto del contingente numerico del personale da assegnare ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura.

Dalla graduatoria medesima, salvo quanto previsto al successivo art. 4, è escluso il personale che sia stato già assegnato ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura sulla base di graduatorie precedenti.

E' escluso altresì il personale che, assegnato ai servizi medesimi a scopo di sostituzione o integrazione, abbia prestato servizio presso gli stessi per un periodo non inferiore a sei mesi.

E' escluso inoltre il personale che al momento della formazione della graduatoria si trovi in assenza dal servizio per gravidanza o puerperio ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Non è comunque incluso nella graduatoria il personale del ruolo degli infermieri o del ruolo delle infermiere cui sia stato formalmente affidato lo svolgimento di funzioni diverse da quelle del ruolo di appartenenza.

Art. 4.

Assegnazioni a richiesta

Le richieste di assegnazione possono essere presentate da tutto il personale infermieristico, ivi compreso il personale di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 3.

E' assegnato con priorità assoluta il personale che abbia fatto richiesta di essere destinato al servizio psichiatrico di diagnosi e cura presso il quale il medesimo abbia già prestato servizio nel periodo di validità della graduatoria immediatamente precedente.

E' assegnato successivamente il personale assunto per i compiti connessi con l'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, per il quale la destinazione al servizio comporta un avvicinamento al luogo di residenza.

Il rimanente personale è assegnato sulla base del maggior punteggio attribuito ai sensi dell'art. 1, salvo verifica che il medesimo personale non risulti, sulla base della graduatoria di cui ai precedenti articoli 1 e 2, destinato ad una sede di servizio più disagiata di quella richiesta.

Art. 5.

Formazione dei contingenti del personale da assegnare ai servizi psichiatrici

Dopo aver assegnato ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura il personale che ne abbia fatto richiesta secondo le modalità di cui al precedente art. 4, le rimanenti unità di personale necessarie al completamento dei contingenti numerici da destinare ai vari servizi sono attinte dalla graduatoria di cui agli articoli 1 e 2 nell'ordine del minor punteggio attribuito, a partire dalla sede di maggior disagio.

La gradualità del maggior disagio delle sedi di servizio è stabilita nel modo seguente:

1) Mezzolombardo;
2) Borgo Valsugana;
3) Trento.

Art. 6.

Revisione dei contingenti

Avverso la formazione dei contingenti di cui all'art. 5, il personale interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, può produrre alla commissione paritetica prevista dall'art 4 della legge provinciale 28 novembre 1978, numero 50, apposita istanza di revisione.

Entro il termine di cui al precedente comma possono essere presentate alla commissione stessa ulteriori richieste di assegnazione in sostituzione di personale assegnato in base alla graduatoria.

Entro il medesimo termine possono essere presentate alla amministrazione richieste di scambio di sede di assegnazione reciprocamente concordate fra il personale assegnato.

Art. 7.

Sostituzioni e integrazioni

L'amministrazione provvede d'ufficio alla sostituzione del personale che per qualsiasi motivo cessi di prestare la propria attività presso i servizi psichiatrici di diagnosi e cura nonchè all'integrazione dei contingenti previsti, assegnando in via prioritaria il personale che abbia presentato richiesta e in caso di più richieste per il medesimo servizio, assegnando il richiedente che abbia totalizzato il maggior punteggio complessivo, attribuito secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 4.

Qualora non siano state presentate richieste di assegnazione, l'amministrazione procede ad assegnare il necessario personale, attingendo il medesimo secondo l'ordine della graduatoria di cui agli articoli 1 e 2, sulla base del minor punteggio attribuito, prescindendo dal grado di disagio della sede di servizio.

L'amministrazione provvede altresì al cambiamento della sede di assegnazione per il personale che, ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, frequenti la scuola per infermieri professionali in sede diversa da quella assegnata; alla relativa sostituzione si provvede ai sensi dei commi precedenti.

Art. 8.

Validità della graduatoria

La graduatoria formata ai sensi del presente regolamento nonchè le assegnazioni a richiesta di cui all'art. 4 hanno validità per il periodo di un anno e comunque non oltre i provvedimenti di attuazione dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nei casi di cui al precedente art. 7, le relative assegnazioni non possono avere effetto oltre il termine di validità della graduatoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 16 luglio 1979

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1979
Registro n. 27, foglio n. 80

(8359)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 agosto 1979, n. 16-12/Legisl.

Elenco dei corsi di formazione professionali idonei per l'ammissione alla frequenza delle scuole per infermieri professionali della provincia di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n* 41 *del* 14 *agosto* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 9 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14;

Visto l'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689;

Viste le circolari del Ministero della pubblica istruzione n. 302 del 29 novembre 1978 e n. 87 del 12 maggio 1979;

Viste le delibere della giunta provinciale n. 1245 del 22 dicembre 1978, n. 3747 del 20 maggio 1979 e n. 5501 del 3 agosto 1979;

Vista la lettera del provveditore agli studi di Trento del 3 luglio 1979, prot. n. 14067/C 31a in merito alla lettera dell'assessorato all'istruzione del 4 giugno 1979, prot. n. 3177/79-14-III-PP;

Decreta:

1) L'elenco dei corsi di formazione professionale, svolti presso i centri di formazione professionale istituiti o autorizzati dalla provincia autonoma di Trento, che nel corrente anno sono idonei per l'ammissione alla frequenza delle scuole per infermieri professionali della provincia di Trento è il seguente:

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto alla segreteria d'albergo »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto ai servizi alberghieri »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « segretario-turistico »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « confezionista sarta »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto di amministrazione »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « segretario-stenodattilografo »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « contabile »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto alle vendite »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « corrispondente in lingue estere »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « parruchiera per signora »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « parrucchiera per signora »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « estetista »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « muratore-carpentiere »;

corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « fotolitografo »;

corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « tipocompositore »;

corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « tipoimpressore »;

corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « litoimpressore »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « cuoco »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « cameriere »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « congegnatore meccanico »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « elettricista in bassa tensione ».

2) E' dato atto che la denominazione della qualifica riportata negli attestati, rilasciati dalla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, può essere al maschile oppure al femminile in conformità al disposto dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 6 agosto 1979

Il presidente: MENGONI

(7631)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1979, n. 29.

Disciplina transitoria della promozione e gestione di interventi di educazione permanente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 6 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge disciplina, fino all'emanazione di una legge organica di riforma del settore, la promozione di interventi di educazione permanente, attinenti alla comunità regionale, ad esclusione di quelli che portano al conseguimento di un titolo di studio e di quelli che sono diretti alla formazione professionale.

Tali interventi sono svolti mediante attività educative articolate sul territorio in rapporto alle specifiche esigenze delle singole comunità locali.

Art. 2.

Contributi

Il finanziamento regionale di cui al successivo art. 9, detratta la quota di cui all'art. 6, viene assegnato ai comuni per il complesso delle attività proposte nei programmi di cui al successivo art. 3 e ripartito secondo i criteri seguenti:

a) contributo di L. 1.100.000 per ogni corso relativo al completamento delle attività pluriennali di educazione musicale in atto nell'anno scolastico 1977-78, regolarmente autorizzate dalle autorità scolastiche competenti;

b) contributo di L. 500.000 per ogni struttura educativa istituita dai comuni nell'ambito delle istituzioni totali ed operante con carattere di continuità;

c) contributo pari alla retribuzione maggiorata degli oneri previdenziali e assistenziali del personale assegnato ai comuni ai sensi del successivo art. 8;

d) contributo di L. 1.000.000 a ciascun comune che abbia presentato il programma delle attività di cui al successivo art. 3.

La somma residua sarà distribuita tra gli stessi comuni che abbiano presentato il programma delle attività ai termini del successivo art. 3, per il 50 % in misura direttamente proporzionale alla popolazione residente e per il 50 % in misura inversamente proporzionale alle condizioni socio-economiche.

Entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno i comuni presentano alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti nell'anno precedente, con l'indicazione delle spese sostenute.

La parte del contributo regionale eventualmente non utilizzata nell'anno di riferimento sarà detratta dal contributo relativo all'anno immediatamente successivo.

La mancata presentazione della relazione comporta l'esclusione dai contributi regionali per l'anno successivo a quello di riferimento.

Nella ipotesi di cui al terzo comma del successivo art. 3, la relazione è presentata dal comune destinatario del contributo; le disposizioni di cui al comma quarto e quinto del presente articolo si applicano nei confronti di tutti i comuni associati.

Art. 3.

Programma degli interventi

Al fine di ottenere i contributi previsti dal precedente art. 2, i comuni singoli od associati, nell'ambito dello stesso distretto scolastico, deliberano i programmi annuali, tenendo conto delle proposte dei distretti scolastici ed assicurando le più ampie forme di consultazione dei cittadini, e li presentano alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno con allegate le eventuali osservazioni dei distretti scolastici.

Nel rispetto del pluralismo delle attività educative i programmi indicano sia le attività svolte direttamente dai comuni, sia quelle svolte da enti ed organismi pubblici e privati che non abbiano finalità di lucro e posseggano i requisiti indispensabili per assicurare un adeguato esercizio delle attività medesime.

Nel caso di associazioni tra più comuni dovrà essere indicato il comune al quale assegnare il contributo regionale, che sarà costituito dalla somma dei contributi spettanti a ciascuno dei comuni associati.

I comuni centro di distretto svolgono funzioni di raccordo e di collaborazione nei confronti dei comuni che insistono nell'area distrettuale per le attività disciplinate dalla presente legge.

Art. 4.

Erogazione dei contributi

La giunta, visti i programmi presentati dai comuni ai sensi del precedente art. 3, eroga, previa comunicazione al consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, i contributi previsti dall'art. 2 della presente legge.

Art. 5.

Attuazione degli interventi

L'attività educativa svolta direttamente dai comuni può essere realizzata anche avvalendosi delle strutture scolastiche e delle attrezzature in esse disponibili, a termine degli articoli 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517, e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il personale docente da utilizzare nelle attività corsuali dovrà essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti di qualificazione professionale richiesti da ciascun corso. Tale personale, ove non sia dipendente dell'ente locale, è utilizzato con rapporto di prestazione d'opera intellettuale.

Le attività gestite dagli enti e dagli organismi di cui al precedente art. 3, secondo comma, sono sottoposte alla vigilanza del comune.

Art. 6.

Qualificazione del personale e progetti speciali

Una quota pari al 5% del finanziamento complessivo è destinata a:

a) attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione generale, indagini particolari, incontri e convegni, a sostegno degli interventi previsti dalla presente legge;

b) progetti speciali di intervento e di supporto a specifiche iniziative locali raccordate a particolari esigenze formative, da svolgersi in collaborazione con i comuni interessati;

c) attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione degli operatori.

Gli interventi di cui al punto *c)* del precedente comma saranno attuati dalla giunta, previa informazione al consiglio regionale, attraverso convenzioni con istituti di livello universitario o istituzioni particolarmente qualificate.

Art. 7.

Passaggio dei beni

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le autorità scolastiche che hanno in consegna i beni in dotazione dei centri di letteratura, dei centri sociali di educazione permanente e degli altri servizi ed uffici di cui al secondo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, compilano l'inventario distinto per categorie dei beni ad essi affidati e che dovranno essere trasferiti ai comuni nel cui territorio operano i relativi servizi ed uffici.

I comuni interessati riceveranno i beni ad essi spettanti sulla base dell'inventario indicato al precedente comma e li utilizzeranno per le finalità perseguite dalla presente legge.

Le operazioni di consegna dovranno risultare da apposito verbale, copia del quale sarà trasmessa alla regione Toscana e al competente provveditorato agli studi.

Art. 8.

Assegnazione del personale ai comuni

Gli insegnanti elementari che hanno prestato servizio durante l'anno scolastico 1977-78 e nei due anni precedenti con regolare incarico nei centri di lettura e nei centri sociali di educazione permanente sono assegnati ai comuni centro di distretto scolastico e a quelli nel cui territorio hanno sede le strutture educative istituite dai comuni presso gli ospedali e le carceri ai sensi del precedente art. 2, primo comma, lettera *b)*. I criteri di assegnazione saranno stabiliti dalla giunta regionale, tenendo conto della residenza e della situazione familiare degli interessati.

Il personale suddetto dovrà seguire gli speciali corsi di riqualificazione e aggiornamento che saranno organizzati dalla Regione d'intesa con i comuni interessati.

Al pagamento del personale di cui al presente articolo, i comuni faranno fronte con gli specifici contributi di cui al precedente art. 2, primo comma, lettera *c)*.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti comma del presente articolo nei ruoli comunali sarà effettuato secondo le modalità stabilite da apposita legge regionale e comunque applicando le norme relative allo stato giuridico ed economico del personale degli enti locali. In attesa della emanazione di tale legge, al personale suddetto continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previsto dall'ordinamento di provenienza.

A decorrere dalla data di assegnazione ai comuni, il personale interessato sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza, ed assistenza, alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Art. 9.

Copertura finanziaria

Per il finanziamento della presente legge è disposta per l'anno 1979, la spesa di L. 350.000.000 che fa carico al cap. 14600 del bilancio di previsione 1989 che viene istituito con la seguente variazione, per analogo importo, agli stati di previsione di competenza e di cassa:

In diminuzione:

Cap. 63300. — Fondo speciale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) . . . . . L. 350.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 14600. — Contributi regionali per l'attività di educazione permanente (legge regionale n. 26/79 - Atti del consiglio) . . . . . L. 350.000.000

Per gli anni successivi le spese saranno determinate dalle singole leggi di bilancio.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

Nella prima applicazione della presente legge i comuni presentano i programmi di cui al precedente art. 3 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Entro novanta giorni dalla data suddetta, la giunta regionale eroga i contributi previsti dal precedente art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni normative in contrasto con la presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 giugno 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 maggio 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 25 giugno 1979.

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1979, n. **30.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1977, n. 45, concernente interventi regionali per il miglioramento e potenziamento delle attività zootecniche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 6 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Strutture per gli allevamenti avi-cunicoli e per la piscicoltura

L'art. 7 della legge regionale 4 agosto 1977, n. 45, è soppresso e sostituito dal presente articolo:

« Al fine di sviluppare le attività zootecniche nel senso più lato ed ampliare le fonti di reddito del settore agricolo, specialmente mediante l'applicazione di moderne tecnologie ed utilizzando le risorse presenti sul territorio, possono essere concessi, ai soggetti di cui all'art. 3 della presente legge, contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture, nonchè per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla buona conduzione di allevamenti avicoli e cunicoli, per le zoocolture e per l'esercizio della piscicoltura.

I benefici previsti dal comma precedente per la piscicoltura possono essere concessi quando i richiedenti dispongono di risorse idriche quantitativamente e qualitativamente adeguate.

Per gli interventi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge.

Art. 2.

Incentivi per gli allevamenti caprini

Alla legge regionale n. 45 del 4 agosto 1977 è aggiunto il seguente art. 10-*bis*:

« Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo degli allevamenti caprini, le agevolazioni contributive e creditizie previste in favore degli allevamenti ovini sono estese all'acquisto dei riproduttori maschi e femmine della specie caprina ».

Art. 3.

Incentivi per gli allevamenti equini

Alla legge regionale n. 45 del 4 agosto 1977 è aggiunto il seguente art. 11-*bis*:

« Per favorire l'incremento e lo sviluppo degli allevamenti equini possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) per l'acquisto di femmine fattrici munite di certificazione sanitaria, genealogica o di origine: prestiti pari alla spesa ammessa della durata massima di anni cinque, dei quali due di preammortamento;

b) per l'acquisto di stalloni muniti di certificazione sanitaria e genealogica: prestiti pari alla spesa ammessa della durata massima di anni cinque. Alle cooperative, consorzi ed associazioni di allevatori, legalmente costituite, delle varie razze equine che utilizzano stalloni di pregio muniti di certificazione sanitaria e genealogica per la monta di fattrici degli allevatori propri associati, possono essere corrisposti contributi in conto capitale fino al 50 % della spesa sostenuta e risultante da contratti e convenzioni stipulati fra i proprietari degli stalloni e le cooperative o consorzi o associazioni di allevatori medesime ».

Art. 4.

L'art. 11 della legge regionale 4 agosto 1977, n. 45, è soppresso e sostituito dal presente articolo:

« Al fine di favorire lo sviluppo degli allevamenti indirizzati alla produzione di carne suina di pronto consumo e di promuovere il miglioramento qualitativo della suinicoltura regionale, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) per l'acquisto di femmine munite di certificazione sanitaria e di certificato genealogico, appartenenti a razze riconosciute idonee per la produzione di carne di pronto consumo, prestiti agevolati pari alla spesa riconosciuta ammissibile, della durata massima di anni quattro dei quali, uno di preammortamento;

b) per l'acquisto di verri, di razze riconosciute idonee per la produzione di cui al punto *a*), muniti di certificazione sanitaria, ed iscritti al libro genealogico, contributi in conto capitale fino al 30 % della spesa ammessa e prestito agevolato, pari alla differenza fra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale, della durata massima di anni quattro.

Per l'acquisto di verri delle razze suddette, in possesso delle caratteristiche necessarie per il funzionamento negli allevamenti iscritti al libro genealogico, il contributo in conto capitale può essere elevato fino al 50 % della spesa ammessa;

c) alle cooperative che gestiscono allevamenti per la produzione di soggetti da rimonta come servizio per i propri soci, possono essere concessi, limitatamente al bestiame di prima dotazione, contributi in conto capitale per l'acquisto di femmine e maschi muniti di certificazione sanitaria e di certificato genealogico, nella misura massima, rispettivamente, del 40 % e del 50 % della spesa ammessa e prestiti agevolati, pari alla differenza fra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale, della durata di anni quattro;

d) alle cooperative che gestiscono allevamenti indirizzati esclusivamente all'ingrasso, può essere concesso un prestito a tasso agevolato, pari alla spesa ammessa, della durata massima di anni tre, dei quali uno di preammortamento, per l'acquisto del bestiame di prima dotazione, purchè le stesse si impegnino a mantenere a ricostituire la dotazione di bestiame in uguale misura per tutta la durata del prestito.

Art. 5.

Gli articoli 12 e 13 della legge regionale 4 agosto 1977, n. 45, sono modificati come segue:

« Il secondo e terzo comma dell'art. 13 vengono integralmente trasferiti in calce all'art. 12 del quale divengono quindi il quarto e quinto comma ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 giugno 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 maggio 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 25 giugno 1979.

(8363)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793000)